

# L'errore nell'invio della Cilas preclude l'accesso al superbonus

Tar FVG

Filippo Di Mauro  
Guglielmo Saporito

Si perde l'accesso al superbonus se, all'inizio, vi è stato un errore nell'invio della richiesta di Cilas. L'infortunio è accaduto ad un condominio di Pordenone che, tramite un tecnico incaricato, nell'ottobre 2022 trasmetteva al Comune la propria istanza per superbonus 110% (articolo 119 del Dl 34/2020), cui seguivano successive notifiche documentali. A distanza di mesi, il Comune si è reso conto della mancata protocollazione della pratica edilizia: infatti per un errore nel digitare la Pec del Comune, la Cilas non risultava caricata e quindi l'intervento risultava ignoto all'amministrazione.

A distanza di tempo, nell'aprile 2023, il professionista incaricato dal condominio ha chiesto di recepire comunque (e retroattivamente) la documentazione, allegando la prima delle ricevute che si ottengono quando si invia un atto a una pec. Si sosteneva infatti che vi era un principio di prova della volontà di eseguire i lavori con Cilas, situazione che avrebbe potuto generare una procedura di "soccorso istruttorio", rimediando all'errore iniziale. Il Comune ha respinto la domanda di inserimento retroattivo della Cilas, ritenendo che nel caso specifico non si potessero applicare i principi di leale collaborazione e soccorso istruttorio che regolano i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione (articoli 1 e 6 della legge 241/1990).

Il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 68/2024), ha condiviso la tesi del Comune, perché, pur non dubitandosi della buona fede del tecnico incaricato dell'invio della Pec, l'errore

è risultato insanabile. Mancava infatti l'atto iniziale della pratica Cilas, sicché non vi era nulla da rettificare, perché nulla era pervenuto alla pubblica amministrazione. Un eventuale errore in buona fede avrebbe potuto riguardare solo fasi successive della procedura, ma non l'atto iniziale, che dà l'avvio alla pratica edilizia.

Quindi, si è data prevalenza al principio di autoreponsabilità, che sposta sul soggetto che avanza una domanda ogni responsabilità circa tempi e modi di invio. Nell'utilizzo della Pec, la semplice (prima) ricevuta di avvenuta accettazione da parte del sistema non equivale al perfezionamento della notifica del messaggio telematico: occorrono a tal fine le ricevute di avvenuta consegna al destinatario. L'as-

senza delle predette ricevute di consegna, nel caso specifico, avrebbe dovuto allarmare il professionista diligente (articolo 1176 del Codice civile), imponendo immediate verifiche e controlli sulla corretta trasmissione dell'istanza. Un analogo dovere di diligenza si applica qualora la casella Pec del destinatario sia piena e quindi la ricezione risulti impossibile: anche in questo caso, il mittente ha l'onere di rinnovare l'invio (Cassazione 32287/2023). Solo qualora vi sia un errore esterno, attribuibile cioè a circostanze non governabili dal mittente (ad esempio, un malfunzionamento della piattaforma telematica), si può attivare una procedura di soccorso (Consiglio di Stato, 5008/2021) e rinnovare l'invio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CNA

## «Aumento ritenute insostenibile»

Le imprese dei settori edilizia e impianti dovranno anticipare al fisco 1,22 miliardi per effetto dell'aumento dall'8% all'11% della ritenuta sui bonifici connessi al pagamento di corrispettivi che beneficiano di detrazioni fiscali. L'aumento – che scatta da oggi, 1° marzo – determinerà un consistente incremento dell'anticipazione finanziaria delle imposte sui redditi. La ritenuta all'11% è insostenibile per le imprese dal momento che è applicata sui ricavi, mentre le imposte sono calcolate sul reddito. È l'allarme lanciato da Cna che sollecita il governo a «rivedere la misura che ha un notevole impatto su due comparti che già stanno accusando una

brusca frenata. Inoltre per le imprese la distanza tra ricavi e reddito può essere anche molto rilevante». Ad esempio, «per le imprese di costruzione con punteggio Isa superiore a 8 – prosegue la nota di Cna – emerge che per ogni 100 euro di ricavi, le imprese individuali generano non più di 25 euro di reddito, mentre le società di capitali per gli stessi 100 euro di ricavi, producono poco più di 12 euro di reddito. In altre parole per le imprese dell'edilizia l'11% della ritenuta equivale a chiedere alle imprese individuali di pagare in via anticipata una tassazione di più del 44% del reddito ed alle società di capitali di più del 90% del reddito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA